

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 27 ottobre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 5

⁵ In deroga all'articolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATER), possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicamento alternativo equivalente omologato, a condizione che le omologazioni servano a garantire l'approvvigionamento di medicinali destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera.

Art. 27 cpv. 2

² La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 29 cpv. 4 e 5

⁴ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il capoverso 5.

⁵ L'articolo 27 ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 2020² del Codice delle obbligazioni³ (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicembre 2023.

1 RS **818.101.24**
2 RU **2020** 4005
3 RS **220**

II

La modifica del 13 gennaio 2021⁴ dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁵ è modificata come segue:

Cifra IV cpv. 2

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

III

L'articolo 27a e l'allegato 7 hanno effetto con le modifiche apportate dopo il 13 gennaio 2021⁶.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 28 ottobre 2021 alle ore 00.00⁷.

27 ottobre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁴ RU **2021** 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507, 563

⁵ RS **818.101.24**

⁶ RU **2021** 115, 167, 194, 274, 296, 378

⁷ Pubblicazione urgente del 27 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).